



**INCONTRO COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE
DI ATENEO E REGOLAMENTI ELETTORALI
20/12/2011 ore 11.00**

Componenti presenti: prof.ssa Panariti, prof. Giangaspero, prof. Zilli, dott. Turturiello, sig. Fadel, sig. Saviano

Per l'Amministrazione: dott.ssa Bisiani, dott.ssa Cozzi

Assenti: prof. Peroni, prof. Paoletti, prot. Pittaro, dott.ssa Sperti

Viene approvato il verbale del precedente incontro del 15 dicembre u.s.

La Commissione riprende i lavori esaminando una proposta di articolato riassuntiva dei requisiti per l'accesso al Consiglio di Amministrazione, anticipata via mail; la Commissione, in particolare, esamina la lett. C del documento, relativa all'esclusione dalla procedura di designazione o elettorale e alla decadenza dal mandato per sopravvenuto accertamento del difetto dei requisiti.

In tema di incompatibilità, il prof. Giangaspero rileva che non tutte le cause elencate all'art. 13, comma 9, Statuto sembrano configurare una incompatibilità in senso tecnico, in quanto soltanto alcune di esse appaiono rimuovibili mediante opzione dell'interessato. Sembrano rimuovibili, in particolare, le cause di cui alle lettere a) e, probabilmente, b), se l'interessato rinuncia alla lite; d), se il debitore messo in mora salda il debito nei confronti dell'Amministrazione. La causa di cui alla lett. c), invece, non è sicuramente rimuovibile per volontà dell'interessato (sentenza di condanna passata in giudicato in cui si accerti una responsabilità verso l'Università); né appare rimediabile quella di cui alla lett. e) (possesso dei requisiti di onorabilità). In effetti, le incompatibilità in senso tecnico sono volte ad evitare un potenziale conflitto di interessi tra l'eletto e le funzioni dell'ente pubblico; tale conflitto diventa attuale soltanto al momento della elezione o designazione e può essere evitato attraverso la rinuncia dell'interessato alla carica incompatibile. Le cause di ineleggibilità in senso tecnico, invece, prevengono fattori strutturali che turbano il corretto svolgimento della competizione elettorale; queste ultime sono di norma insanabili, laddove le cause di incompatibilità sono suscettibili di sanatoria.

La dott.ssa Cozzi verifica che nel Testo Unico degli Enti Locali, d.lgs n. 267 del 2000, art. 63, da cui il testo statutario ha tratto ispirazione, tutte le condizioni ivi elencate sono rubricate come incompatibilità.

Nel corso del dibattito, si discute se sia possibile distinguere tra le cause dell'elenco di cui all'art. 13, comma 9, Statuto, specificando quali siano suscettibili di sanatoria mediante esercizio dell'opzione e quali, invece, possano essere accertate dalla Commissione tecnica di valutazione, determinando direttamente l'esclusione dal procedimento. La dott.ssa Cozzi chiarisce che non è possibile escludere dal procedimento elettorale un soggetto che versi in una causa di incompatibilità, anziché di ineleggibilità, in quanto il conflitto di interessi che l'incompatibilità vuole prevenire diventa attuale solo con l'elezione; l'esclusione sarebbe perciò provvedimento illegittimo rispetto a tale *ratio*, determinando una lesione del diritto all'elettorato passivo del candidato.

Poiché lo Statuto qualifica tutte le indicate cause come di incompatibilità, la Commissione ritiene di non specificare direttamente se vi siano cause non sanabili, rinviando ad una valutazione caso per caso. A tal fine, la Commissione ritiene di modificare l'inciso finale del quinto comma dell'articolo C del documento da:

«5. In caso di elezione o di designazione di soggetto che versa in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 9, Statuto, l'opzione è esercitata nei modi e nei termini previsti dall'art. 40, comma 4, Statuto»



a: «5. In caso di elezione o di designazione di soggetto che versa in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 9, Statuto per cui sia esercitabile opzione, si procede nei modi e nei termini previsti dall'art. 40, comma 4, Statuto».

Tale formulazione consentirà di ammettere, in seguito ai dovuti approfondimenti, se vi siano cause di incompatibilità rimuovibili mediante opzione e altre non rimuovibili.

Viene approvata dai presenti la bozza riassuntiva dei requisiti per la nomina a componente del CdA.

I lavori proseguono esaminando il testo dell'attuale regolamento per l'elezione di due rappresentanti dei professori di prima fascia, di due rappresentanti dei professori di seconda fascia e di due ricercatori nel consiglio di amministrazione. Come per i precedenti regolamenti elettorali, la dott.ssa Cozzi illustra il testo, distinguendo le disposizioni che contengono i principi del procedimento elettorale, da trasferire nel regolamento generale di ateneo, e le disposizioni di dettaglio che, adeguate, potrebbero rimanere nel regolamento elettorale di attuazione. Nel corso della discussione, emergono i seguenti indirizzi:

- a. disciplinare insieme l'elezione dei tre rappresentanti dei professori e ricercatori e l'elezione del rappresentante del personale TA, sia in sede di regolamento generale, sia nel corrispondente regolamento elettorale di attuazione; ciascuna categoria (professori e ricercatori; personale TA) costituisce un distinto corpo elettorale, con propria assemblea degli elettori e commissioni di seggio;
- b. specificare con maggior precisione i termini del procedimento;
- c. attribuire il potere di formalizzare le candidature alla Commissione tecnica di valutazione, competente per Statuto a dichiararle ammissibili e non ammissibili, in luogo della Assemblea degli elettori attualmente competente;
- d. eliminare la raccolta delle firme a sostegno delle candidature;
- e. adeguare le modalità di espressione del voto al principio delle pari opportunità, adottando la seconda preferenza facoltativa di genere, come già previsto per le elezioni del Senato Accademico;
- f. come per il Senato Accademico, introdurre nel caso di parità di voti la prevalenza di genere (art. 11)
- g. eliminare il quorum di validità delle votazioni (art. 9), in conformità a quanto già deliberato per il Senato Accademico;
- h. eliminare la disciplina sul contestuale insediamento degli eletti (art. 13), in conformità a quanto già deliberato per il Senato Accademico

Per ciò che attiene al punto b), la Commissione ritiene di ancorare il termine di presentazione delle candidature non più alla data di convocazione delle Assemblee elettorali, ma alla data di convocazione della Commissione tecnica di valutazione. Il contenuto del decreto rettorale di indizione delle elezioni dovrà, pertanto, essere integrato prevedendo altresì la convocazione di tale organo.

Per ciò che attiene all'entità del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione valuta diversi termini: cinque giorni lavorativi, come nel testo attuale; oppure dieci giorni lavorativi. Nel corso della discussione, viene fatto rilevare che, benché la valutazione dei requisiti tecnici dei candidati sia riservata alla Commissione, gli uffici competenti dell'Amministrazione conserveranno gli attuali compiti istruttori di supporto per la disamina delle candidature, ai fini di accertare la tempestività delle domande e la presenza della documentazione richiesta. Alla Commissione non appare opportuno, pertanto, ridurre il termine al di sotto dei cinque giorni lavorativi.



Il prof. Zilli rileva che il termine dei dieci giorni lavorativi costituirebbe un tempo minimo incomprimibile tra la pubblicazione del decreto rettorale e la convocazione della Commissione tecnica; tale intervallo appare congruo per consentire effettivamente di valutare la possibilità di candidarsi, evitando che, con una convocazione della Commissione più ravvicinata, il diritto effettivo di candidarsi sia di fatto pregiudicato.

Dopo attenta valutazione del tempo necessario per concludere il procedimento elettorale, in rapporto ai sessanta giorni antecedenti alla scadenza del mandato previsti per l'emanazione del decreto di indizione delle elezioni, la Commissione si orienta per un termine di dieci giorni lavorativi per la presentazione delle candidature e per un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi per gli adempimenti della Commissione. La dott.ssa Cozzi chiarisce che i sessanta giorni non costituiscono un termine perentorio entro cui deve concludersi il procedimento elettorale, cosicché un'eventuale adozione di atti oltre quel termine non sarebbe illegittima; tale termine, invece, costituisce garanzia per l'avvio del procedimento entro un congruo lasso di tempo antecedente la scadenza del Consiglio in carica.

Per ciò che attiene al punto c), il prof. Giangaspero osserva che, nell'attuale assetto, il potere di formalizzare le candidature deve coincidere con il vaglio di ammissibilità delle stesse da parte della Commissione tecnica di valutazione, non potendo più essere assegnato alle Assemblee degli elettori. Le Assemblee continueranno a essere la sede di presentazione al pubblico delle candidature ammesse e di elezione delle Commissioni di seggio. La Commissione condivide.

Per ciò che attiene al punto d), il prof. Giangaspero ritiene che la raccolta delle firme possa ingenerare una forma di influenza sul giudizio tecnico della Commissione di valutazione; il sostegno della candidatura, in particolare, ben si configura in un procedimento elettorale in cui possa candidarsi chiunque, ma non in un procedimento in cui le candidature sono sottoposte a una valutazione preliminare relativa al possesso di requisiti tecnici.

La dott.ssa Cozzi osserva che, in sede di approvazione dello Statuto, il Senato ha modificato l'art. 13, comma 5, nel senso di posticipare la pubblicizzazione delle candidature al giudizio di ammissibilità delle stesse da parte della Commissione di valutazione; ciò è stato fatto per salvaguardare maggiormente l'espressione di un giudizio tecnico indipendente da parte della Commissione.

Il sig. Fadel osserva che la raccolta firme non apporterebbe alcun beneficio nel presente procedimento; essa è utile a dimostrare la serietà dell'intento di candidarsi, ostacolando candidature dell'ultimo minuto; tale evenienza è, però, in sé impedita dalla richiesta di particolari requisiti tecnici dei candidati, che devono comprovarne il possesso con idonea documentazione al momento della presentazione della candidatura.

A richiesta, la dott.ssa Cozzi ricorda che nella precedente seduta relativa all'elezione dei rappresentanti d'area in Senato, la Commissione non si era espressa definitivamente sulla necessità di raccolta firme, rimettendo la questione al Senato in sede di decisione sulla conformazione del collegio elettorale. In particolare, la Commissione aveva ritenuto di mantenere la raccolta firme in caso di opzione per il collegio unico; di eliminarla in caso di collegi d'area, per il troppo ristretto numero di elettori. In quel caso, la scelta a favore o contro la raccolta era stata fatta dipendere dalla dimensione del collegio e dalla conseguente volontà, nel caso di collegio ampio, di rendere trasparente il "bacino di provenienza" e di sostegno dei candidati. Nel caso del Consiglio di Amministrazione, a fronte di collegi elettivi ampi (tutti i professori e ricercatori da un lato; tutto il personale TA dall'altro) il problema attiene al diverso profilo della distonia tra la raccolta firme, che esalta il momento "politico" della candidatura, e la condizione preliminare del possesso di requisiti tecnici per l'ammissibilità della candidatura alla procedura elettiva.

La Commissione si orienta a favore dell'eliminazione della raccolta firme a sostegno delle candidature.



Quanto al punto f), dopo ampia discussione, la Commissione ritiene che il criterio della prevalenza del genere meno rappresentato debba essere parametrato non all'intero Ateneo, né al collegio nel suo complesso (tutto il Senato, tutto il Consiglio di Amministrazione) ma alla sola "categoria" di seggi corrispondente ad un medesimo corpo elettorale; ne deriva che il criterio non è applicabile laddove si competa per un unico seggio (così per ciascun rappresentante d'area in Senato; per il TA in Consiglio di Amministrazione), ma soltanto dove siano in competizione almeno due seggi (così per i due seggi TA in Senato Accademico, ove si è previsto che a parità di voti, prevalga il candidato di genere diverso da quello del primo eletto). Nel presente regolamento, la prevalenza di genere in caso di parità di voti può perciò prevedersi solo per i tre seggi di professori di ruolo e ricercatori.

La Commissione individua come disposizioni di principio, con le indicate modifiche, i seguenti articoli del regolamento in esame:

Art. 1 – Indizione delle elezioni: Le elezioni per la nomina di tre rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un rappresentante del personale tecnico – amministrativo nel Consiglio di Amministrazione dell'Università ai sensi dell'art. 13, comma 2, Statuto, sono indette ogni triennio con decreto rettorale almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato.

Il decreto rettorale fissa la data delle elezioni, il termine per la presentazione delle candidature, la sede, l'orario di apertura e chiusura dei seggi; provvede alla convocazione della Commissione tecnica di valutazione e delle due Assemblee degli elettori, nel rispetto dei termini previsti nel successivo comma/articolo ... Del decreto rettorale viene data pubblicità.

Art. 5 – non prevedere nel regolamento generale e eliminare dal regolamento di attuazione la formulazione: «Ciascuna Assemblea degli aventi diritto formalizza, secondo ordine alfabetico, l'elenco delle candidature, presentante secondo le modalità di cui al successivo art. 6».

Art. 6 – Candidature:

- le candidature devono essere presentate dagli aventi diritto all'elettorato passivo di ciascuna categoria con lettera sottoscritta indirizzata al Rettore dell'Università degli Studi di Trieste entro il decimo giorno lavorativo antecedente la data di convocazione della Commissione tecnica di valutazione fissata nel decreto rettorale di indizione delle elezioni.

- eliminare la disposizione «La presentazione delle candidature deve essere corredata dalle firme di almeno un'aliquota del 3% rispettivamente dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori corrispondenti all'elettorato attivo di ciascuna categoria»

- il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dalla Commissione tecnica di valutazione nel termine di dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data della sua convocazione; la Commissione formalizza le candidature ammesse e le inoltra alle rispettive Assemblee degli elettori.

- mantenere il divieto espresso: «non è ammessa la presentazione di liste di candidati».

Art. 8 – Espressione del voto: Ciascun elettore può esprimere sulla medesima scheda un voto a favore di un candidato appartenente al proprio elettorato e un secondo voto per un candidato del proprio elettorato di genere diverso dal primo. Qualora i due voti siano per candidati dello stesso genere, il secondo voto è nullo. Qualora risultino nella scheda voti per più di due candidati, la scheda è nulla.

Art. 9 – Validità delle elezioni: eliminare

Art. 11 – Risultato delle elezioni: La progressione degli eletti è determinata secondo il numero dei voti da ciascuno riportati. A parità di voti, il seggio è assegnato al candidato con maggiore anzianità di servizio nel ruolo. A pari anzianità di servizio nel ruolo, la precedenza spetta al candidato più giovane di età.

- integrare con: A parità di voti dei candidati professori e ricercatori, il seggio è assegnato al candidato di genere diverso da quello cui appartengono gli altri eletti della medesima categoria.

Art. 12 – Conclusione delle operazioni elettorali: Il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Art. 13 – Insediamento degli eletti: eliminare.

Art. 14 – Decadenza, dimissioni e casi di elezioni suppletive: nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti subentra il primo dei non eletti. In caso di esaurimento dell'elenco si procederà a elezioni suppletive. Nel caso di elezioni suppletive per una singola categoria, il decreto rettorale prevederà l'indizione solo per quella categoria.

Alle ore 13.00 la Commissione si aggiorna alla prossima riunione che si terrà il 10 gennaio 2012 alle ore 9.30.